



PROVINCIA DI LIVORNO

SETTORE TECNICO - SERVIZIO AMBIENTE E CONCESSIONI

DISPOSIZIONE N. 2753 / 2026

**OGGETTO: CONCESSIONE PER IL MANTENIMENTO DI UN ACCESSO CARRABILE
ESISTENTE SULLA S.P. 13 "DELLA TORRE" KM 0+900 DX EXTRAURBANA
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROSIGNANO M.MO- FAMIGLIA 20.**

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA TRAMITE:

MARCA ID 01250526555173

MARCA ID 01250526555184

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

sottoscritta Ing. Irene Mazzanti, Responsabile del Servizio Ambiente e Concessioni, anche in veste di Responsabile del Procedimento giusta nomina attribuitale con provvedimento dirigenziale n. 38 del 31.05.2025;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Decreto della Presidente n. 52 del 10/05/2023 e modificato con decreto della Presidente della Provincia n. 4/04.01.2024, in vigore dal 04/01/2024;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 26 del 06/02/2024 che modifica la Macrostruttura e ridefinisce il funzionigramma dell'ente;

Richiamati:

la Legge n. 241 del 07/08/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

l'art. 109 comma 2 del D. Lgs. n. 267 del 2000;

lo Statuto della Provincia di Livorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 23/05/2016 e s.m.i.;

il Regolamento sui Procedimenti Amministrativi della Provincia di Livorno, approvato dal C. P. con delibera n. 6 del 01/07/2021;

il Regolamento per la disciplina delle Autorizzazioni e Concessioni Stradali e per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con

D.C.P. n. 7/2021 cd "Regolamento Provinciale per il Canone Unico";

Considerate le seguenti disposizioni normative:

- gli articoli 22 e 26 del Codice della Strada
- gli articoli 44 e 45 del Regolamento di Esecuzione del CdS

che contengono le disposizioni in materia di "ACCESSI, DIRAMAZIONI e FASCE DI RISPETTO".

Atteso che, stante tutto quanto sopra richiamato, la sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio, risulta essere competente al rilascio degli atti di autorizzazione per accessi lungo i tratti di SS. PP nella Provincia di Livorno.

Vista la richiesta, assunta al prot. n. 5736 del 05.03.2026, in cui si chiedeva il rilascio della concessione al mantenimento di un accesso carrabile esistente sulla S.P. 13 "Della Torre" al km

0+900 dx extraurbana nel territorio del Comune di Rosignano M.mo.

Visto e confermato il parere tecnico conseguente alla conclusione dell'istruttoria, in cui si esprime parere favorevole al suddetto mantenimento con le prescrizioni indicate.

Accertata l'assenza di conflitto di interessi tra l'istante e la sottoscritta Responsabile.

Ritenuto pertanto di autorizzare quanto richiesto.

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DISPONE

la concessione al mantenimento di un **accesso carrabile** esistente con occupazione di suolo pubblico secondo le seguenti specifiche e prescrizioni

Beneficiario	Colella Felice (dati conservati in atti).
Strada	S.P. 13 "Della Torre" al km 0+900 dx extraurbana.
Comune	Rosignano M.mo.
Tipologia	accesso ad uso civile abitazione.
Misura	ml 4
Occupazione suolo pubblico	ml 4
Canone attuale	€ 96,00.

Parere tecnico/prescrizioni:

In esito alla richiesta in oggetto, si allega la scheda tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il titolare della presente concessione è obbligato al rispetto delle seguenti regole:

1. la concessione non deve arrecare pregiudizio ai diritti di terzi;
2. il concessionario è tenuto a custodire l'atto di concessione e ad esibirlo su richiesta degli addetti alla vigilanza. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione il concessionario è tenuto ad informare la Provincia documentando l'avvenuta denuncia per il rilascio di duplicato;
3. l'Amministrazione Provinciale si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione concessa con il presente atto;
4. in caso di passaggio della proprietà cui la concessione inerisce, il concessionario è tenuto a verificare che sia presentata richiesta di subentro nella concessione da parte dei nuovi proprietari fino al ricevimento di tale richiesta, l'atto non potrà essere volturato, e l'intestatario attuale rimarrà l'unico soggetto riconosciuto da questa Amministrazione;
5. le variazioni di residenza e domicilio del concessionario devono essere immediatamente comunicate alla Provincia;
6. sono a carico del concessionario le spese del presente atto per diritti di segreteria e bolli;
7. la presente concessione **ha validità ventinovennale** in conformità a quanto disposto ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Regolamento Provinciale n. 7 del 2021 ed è rinnovabile esclusivamente a seguito di richiesta del concessionario;

- 8.** il concessionario è tenuto ad inoltrare domanda di rinnovo della presente concessione almeno tre mesi prima della scadenza della stessa;
- 9.** qualora la concessione non sia rinnovata il concessionario è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per il ripristino del suolo e dei beni pubblici alla scadenza della stessa. In caso di inadempimento, l'Amministrazione Provinciale provvederà a quanto sopra con addebito delle spese al concessionario stesso;
- 10.** la Provincia ha sempre la facoltà di far trasferire il manufatto in altra sede e di imporre nuove condizioni in dipendenza delle variazioni del traffico o per altre cause motivate;
- 11.** il canone iniziale dovuto, calcolato come previsto dall'art. 46 del Regolamento Provinciale per il Canone Unico potrà subire modifiche a seguito di specifica deliberazione dall'Amministrazione;
- 12.** il concessionario si obbliga a corrispondere annualmente il canone e si impegna al momento del rilascio della presente concessione a conservare copia del versamento;
- 13.** il concessionario è tenuto a richiedere il cartello che dovrà essere apposto in corrispondenza dell'oggetto della presente concessione, ai sensi dell'art. 22 c.3 del CdS;
- 14.** la presente concessione potrà essere revocata dall'Autorità concedente in qualunque momento, in quanto gli effetti sono da ritenersi decaduti per ragioni di pubblico interesse da valutarsi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente;
- 15.** sono tassativamente vietati la sub-concessione o il trasferimento a terzi della presente concessione.

Il presente atto viene iscritto nel Registro delle Disposizioni dell'Ente, trasmesso al beneficiario, pubblicato nell'Albo On Line della AP e nelle forme di Legge.

La sottoscritta attesta l'assenza di conflitto di interessi nel presente atto, come previsto dall'art. 6 Bis della Legge 241/1990 ed introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012.

La sottoscrizione della presente disposizione da parte del beneficiario, con firma autografa o digitale, comporta l'integrale accettazione delle condizioni e delle prescrizioni in essa contenute.

La mancata restituzione dell'atto firmato, entro 15 giorni dal ricevimento o la mancata esecuzione dei lavori ed ottemperanza alle prescrizioni indicate nella scheda tecnica allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, determinerà la revoca dello stesso, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti eventualmente previsti dalla normativa vigente.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla sua emissione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa.

La presente disposizione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 29/10/2026

RESPONSABILE
SETTORE TECNICO - SERVIZIO
AMBIENTE E CONCESSIONI
MAZZANTI IRENE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)